



STATUTO

dell'Associazione

**"S.I.S. - 118
SOCIETA' ITALIANA SISTEMA 118
CONSULTA DEI DIRIGENTI RESPONSABILI
DELLE CENTRALI OPERATIVE 118"**

Redatto ed Approvato dai Soci Fondatori a

RIETI

il 24 novembre 1997

e modificato dall'Assemblea Generale dei Soci a

SCANZANO JONICO (MT)

il 26 settembre 2008

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

Art. 1.1 È costituita la **Società Scientifica denominata "Società Italiana Sistema 118 - Consulta dei Dirigenti Responsabili delle Centrali Operative 118 - SIS 118 "**, di seguito definita SIS-118, con sede presso il domicilio del Presidente. La SIS-118 ha rilevanza di carattere nazionale ed ha durata illimitata, comunque non oltre il suo scioglimento deliberato dall'Assemblea Generale nelle modalità indicate nell'allegato Regolamento. Al fine di avere una migliore gestione dell'attività sul territorio è prevista la costituzione di Sezioni Regionali o Interregionali, come da apposito Regolamento.

TITOLO SECONDO

SCOPI ED OBIETTIVI

Art. 2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e non ha finalità sindacali. I finanziamenti relativi alla costituzione e gestione dell'Associazione derivano dalle quote dei soci, da eventuali donazioni e da contribuzioni volontarie e/o finanziamenti di enti di qualsiasi natura, nazionali od internazionali.

Art. 2.2 L'Associazione si prefigge come primario ed ineludibile obiettivo l'adoperarsi fattivamente per assicurare, a livello nazionale, la massima funzionalità del sistema "118" al fine di fornire costantemente a tutti coloro che si trovano in una situazione di emergenza sanitaria un tempestivo e qualificato intervento di soccorso ed un successivo ricovero mirato nella struttura ospedaliera più idonea a soddisfare le sue necessità cliniche.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- Ottenere l'omogeneizzazione, su scala Nazionale, del Sistema "118" concorrendo alla realizzazione ed alla pianificazione organizzativa delle Centrali Operative – Servizi 118, in linea con l'attuale stato dell'arte e con la migliore evoluzione scientifica del settore, tramite un coordinamento ed una osservazione continua delle attività;
- Promuovere l'informazione e lo scambio culturale tra tutte le Centrali Operative – Servizi 118;
- Delineare e tutelare le figure professionali dei responsabili di Centrale Operativa - Servizi "118", dei medici, degli infermieri e di tutto il personale afferente al sistema;
- Presentarsi come organo di Consulta dei Dirigenti Responsabili delle Centrali Operative – Servizi 118;
- Promuovere la formazione ed il costante aggiornamento del personale del "118", sia addetto alle Centrali Operative sia al Territorio, curandone i diversi aspetti, svolgendo direttamente propri corsi accreditati o comunque vigilando sulla corretta esecuzione di quelli adottati e svolti;
- Impostare ed elaborare protocolli organizzativi e linee guida utili al buon funzionamento del Sistema, sia per la fase territoriale, sia per la fase integrata con il sistema ospedaliero;
- Concorrere alla stesura di piani di maxiemergenza integrati;
- Affrontare le problematiche medico-legali emergenti;
- Elaborare e acquisire dati statistico-epidemiologici e scientifici, su base nazionale, per la verifica del funzionamento del Sistema e dell'efficacia delle prestazioni;
- Promuovere e realizzare attività di ricerca;
- Contribuire alla diffusione della cultura dell'emergenza e del primo soccorso tra la popolazione laica attraverso la delineazione di un adeguato percorso formativo / informativo e promuovendo direttamente iniziative allo scopo o vigilando su quelle in corso;

- Promuovere la definizione di sistemi di verifica delle attività svolte;
- Proporsi quale organo di riferimento in tema di Emergenza/Urgenza sanitaria presso gli Enti Istituzionali e Pubblici, anche promuovendo forme di collaborazione e di partecipazione su obiettivi comuni;
- Promuovere attività di confronto con le altre Società Scientifiche nazionali ed internazionali;
- Promuovere attività di confronto con le altre realtà simili a livello internazionale;

Art. 2.3 L'Associazione, per raggiungere gli scopi prefissi, si fornirà di progetti, propri o derivati da collaborazione con altri Enti od Associazioni, italiani od esteri, ed agevolerà qualunque collegamento con il mondo del lavoro, della cultura e delle varie attività sociali. Utilizzerà l'impegno dei propri soci e di persone dotate di specifiche capacità, anche non aderenti all'Associazione, qualora ne ravvisi la necessità o l'utilità.

TITOLO TERZO

SOCI

Art. 3.1 L'Associazione "SIS-118" è fondata sul volontariato dei soci che mettono al suo servizio la loro professionalità. Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che fanno parte del sistema di emergenza sanitaria e tutti coloro che siano cultori della materia, che condividono gli scopi fissati al Titolo Secondo e che possono impegnarsi in essa a vari livelli, sia partecipando con il loro lavoro, sia contribuendo a farsi promotori di iniziative di studio, di solidarietà, di sostegno e di diffusione della conoscenza dell'Associazione.

Art. 3.2 L'Associazione "SIS-118" è costituita da:

- **Soci Ordinari**, cioè da tutti gli associati iscritti che risultano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione, che si distinguono in:
 - **Soci ordinari medici Responsabili di Centrale Operativa**
 - **Soci ordinari medici non Responsabili di Centrale Operativa**
 - **Soci ordinari infermieri**
 - **Soci ordinari non medici e non infermieri**
- **Soci Onorari**, cioè da esperti di settore, proposti dai soci ordinari, iscritti dopo valutazione e decisione del Comitato di Presidenza, che possono contribuire allo sviluppo della Società e possono essere utili al raggiungimento degli scopi societari. Ad essi non viene richiesto il versamento della quota di iscrizione e non hanno diritto al voto.

Art. 3.3 L'Associazione "SIS-118", al fine di realizzare una ottimale gestione delle attività sul territorio, costituisce:

- **Consulta dei Dirigenti Responsabili di Centrale Operativa – Sistema 118**, formata dai Soci ordinari in regola con la quota di iscrizione che siano dirigenti responsabili di Centrale Operativa – Servizio 118. Ha funzione di riferimento e di consultazione per il Comitato di Presidenza e di rappresentanza della società con l'esterno su mandato del Presidente.
- **Sezioni Regionali e delle Province Autonome** - Sono costituite secondo le modalità previste nell'allegato Regolamento dai soci regolarmente iscritti alla "SIS-118" appartenenti alla stessa regione o provincia autonoma. Rappresentano il necessario tramite tra le attività di livello nazionale e le esigenze delle realtà locali.
- **Commissioni e Comitati Tecnici** - Sono costituiti su richiesta dei singoli soci ed approvazione del Comitato di Presidenza e possono essere di livello nazionale o regionale. Sono coordinati da uno dei soci, individuato dal Comitato di Presidenza, e prevedono la partecipazione di tutti i soci interessati. Si occupano dello sviluppo dei temi di interesse societario e sottopongono il risultato del loro lavoro al Comitato di Presidenza per la valutazione ed approvazione e per la successiva adozione e diffusione.

TITOLO QUARTO

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea Generale
- Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
- Comitato di Presidenza (CdP)
- Collegio dei Probiviri
- Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 4.2 Gli Organi Sociali, individuati nelle modalità riportate agli articoli successivi con i criteri definiti nel Regolamento allegato allo Statuto, garantiscono:

- lo sviluppo delle attività sociali e la crescita della società,
- la continuità dei principi dello statuto e la continuità delle strategie avviate ed in corso;
- la regolarità del rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale con:
 - la partecipazione attiva e la presenza dei dirigenti responsabili di C.O.-Servizi 118 con il rispetto delle prerogative attribuite alla Consulta dei dirigenti Responsabili di Centrale Operativa;
 - la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie professionali sanitarie che operano nel sistema;
 - la partecipazione di rappresentanti di tutte le regioni e province autonome d'Italia;
- la regolarità del rinnovo dei componenti del Comitato di Presidenza con:
 - la garanzia dei presupposti di continuità delle strategie in corso;
 - la partecipazione di rappresentanti per ognuna delle 3 aree geografiche del Nord, Centro e Sud Italia;

Art. 4.3 L'Assemblea Generale: Rappresenta l'organo supremo dell'Associazione. È presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Presidente Designato. Si riunisce in seduta **ordinaria** almeno una volta l'anno per la discussione della relazione del Presidente Nazionale sulle linee di azione e per l'approvazione del bilancio dell'Associazione. Viene convocata dal Presidente attraverso il Segretario Nazionale o su richiesta di almeno i 2/3 dei soci ed è composta da tutti i soci.

Elegge, tra i soci medici ed infermieri, i soci consiglieri che vanno a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità e proporzioni indicate al successivo art. 4.4 e nel Regolamento allegato allo Statuto. Elegge inoltre i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea Generale, si riunisce in seduta **straordinaria**:

- Per deliberare su eventuali modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento dello statuto, con la presenza, anche per delega, di almeno i 2/3 dei voti espressi dai Soci in regola con le quote associative;
- Per deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio, con la presenza, anche per delega, di almeno i 2/3 dei voti espressi dai Soci in regola con le quote associative.

Art. 4.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è formato da n° 31 Soci Consiglieri ed è così composto:

- n° 21 Soci ordinari Dirigenti Responsabili di C.O.-Servizio 118, in ragione, di norma, di uno per ogni regione e provincia autonoma;
- n° 6 Soci ordinari Medici non Responsabili di C.O.;
- n° 4 Soci ordinari Infermieri;

L'elezione dei componenti del CDN avviene secondo le modalità riportate nel Regolamento alle-

gato allo Statuto.

Il CDN dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei consiglieri. Nomina al proprio interno i componenti del Comitato di Presidenza.

Alle riunioni del CDN partecipano, di diritto, con potere consultivo e non di voto, tutti i soci che hanno concorso alla costituzione della SIS - Consulta dei dirigenti di Centrale Operativa "118" in data 24 novembre 1997 a Rieti e tutti coloro che abbiano incarichi di responsabilità nell'ambito della Società.

Art. 4.5 Il **Comitato di Presidenza (CdP)** è eletto dal CDN e dura in carica 2 anni. Garantisce l'applicazione delle linee di indirizzo nazionali determinate dal CDN. Si riunisce almeno 3 volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti. Convoca e riunisce l'intero CDN quando sia opportuno il suo coinvolgimento. Ha potere decisionale sugli aspetti disciplinari e di espulsione. Inoltre, nomina il Collegio Elettorale per la predisposizione e la cura degli atti, dei documenti e delle procedure per le elezioni, decidendone il numero ed il tipo di composizione.

È formato da 7 componenti come di seguito riportato:

- **1 Presidente Nazionale**
- **1 Presidente Designato** quale successivo Presidente alla scadenza del mandato del Presidente in carica
- **3 Vice-Presidenti di Area** (1 area Nord Italia, 1 area Centro Italia, 1 area Sud Italia)
- **1 Segretario Organizzativo;**
- **1 Tesoriere;**

Il **Presidente** è il rappresentante legale dell'Associazione e, di norma, mantiene la carica per tutta la durata del CDN, alle cui decisioni deve attenersi pena la destituzione.

Non è rieleggibile nella stessa carica dopo il biennio di presidenza e, se non eletto in altre cariche del Comitato di Presidenza, assume la carica di **Past-President (Presidente Onorario Nazionale)**, per i due anni successivi.

I **Vice-Presidenti** sono così distinti:

- Il **Presidente Designato** succederà al Presidente in carica, assumendone il ruolo, alla scadenza del suo mandato, assicurando la continuità delle iniziative in corso.
- I **Vice-Presidenti di Area**, in numero di 3, sono eletti dal CDN in rapporto all'area geografica di appartenenza. Sostituiscono il Presidente in caso di indisponibilità o su sua delega e gli rappresentano le istanze dei componenti del CDN. Non sono rieleggibili nella stessa carica dopo due mandati consecutivi, ma possono esserlo dopo un ulteriore mandato di interruzione dalla carica.

Il **Segretario Organizzativo** coordina le attività scientifiche e di segreteria ed ha il compito di inoltrare le comunicazioni di convocazione dei vari organi, di partecipare alle riunioni, di redigere i relativi verbali, di organizzare le manifestazioni, di curare la corrispondenza e custodire l'archivio dell'Associazione.

Il **Tesoriere** ha la responsabilità di provvedere alla gestione economica dell'Associazione provvedendo a contabilizzare le entrate e le uscite ed ha funzioni amministrative. Redige e mantiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Art. 4.6 Il **Collegio dei Probiviri** è costituito da n° 3 componenti eletti dall'assemblea generale e dura in carica per tutto il periodo del mandato del CDN. Non ha potere di voto nell'ambito del CDN. Ha il compito di dirimere eventuali controversie insorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione.

Art. 4.7 Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è costituito da n° 3 componenti eletti dall'assemblea generale e dura in carica per tutto il periodo del mandato del CDN. Nomina al proprio interno il Presidente del Collegio e controlla l'amministrazione dell'Associazione. Il Comitato di Presidenza nazionale, se ritenuto utile e/o necessario, può nominare un terzo componente del Collegio che sia iscritto all'albo professionale dei commercialisti. Non ha potere di voto nell'ambito del CDN.

Art. 4.8 Il **Past-President** o **Presidente Onorario Nazionale** coadiuva il Presidente con poteri consultivi e partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza senza potere di voto. Dura in carica 2 anni.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO – DIRITTI/DOVERI

- Art. 5.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione annuali versate dai soci e da eventuali sovvenzioni, contribuzioni o lasciti.
- Art. 5.2** L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio o alla sua reputazione.
- Art. 5.3** L'Associazione potrà avvalersi della consulenza di professionisti o di loro associazioni alle condizioni e secondo le modalità che il CdP, sentito il CDN, riterrà più opportune.
- Art. 5.4** Sarà possibile affiliare alla società enti, associazioni o organizzazioni pubbliche o private che ne facciano richiesta ad insindacabile giudizio del CdP, sentito il CDN. L'affiliazione dovrà seguire le modalità previste nel Regolamento allegato allo Statuto.
- Art. 5.5** L'Associazione si dote di un Regolamento allegato allo Statuto, approvato dall'Assemblea Generale, per la definizione degli aspetti statutari in modo particolareggiato. Inoltre, potrà dotarsi di ulteriori regolamenti per lo svolgimento di specifiche attività (formazione, convegni, ecc.) predisposti da incaricati del CdP ed approvati dal CDN.
- Art. 5.6** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto dei 2/3 dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Per i casi non previsti dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
- Art. 5.7** L'esercizio finanziario chiude il 31/12 di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine dell'esercizio, verranno predisposti dal CdP il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del nuovo esercizio.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 6.1** Il presente Statuto ha efficacia e vengono applicate le nuove norme ivi riportate dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale.
- Art. 6.2** Insieme allo statuto viene approvato dall'assemblea generale il Regolamento dello Statuto, le cui modifiche richiedono la votazione a maggioranza semplice dei componenti del CDN, convocati in seduta straordinaria.
- Art. 6.3** In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo, soddisfatte eventuali passività, sarà devoluto per fini analoghi a quelli della Associazione con esclusione di una ripartizione tra i soci.
- Art. 6.4** Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge